



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

"Santa Teresa del Bambino Gesù"

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255

92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg1941@libero.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

Determinazione del Segretario / Direttore

N ° 22 del 28.05.2026

Oggetto:	CONCESSIONE PERMESSO, AI SENSI DELLA LEGGE N° 104/92 ART. 33 COMMA 3, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CODICE 1307 _____.
-----------------	--

Il Segretario Direttore

VISTA la richiesta prot. n° 728 del 28.05.2026, con la quale, della dipendente a tempo determinato codice 1307 chiede di usufruire del permesso retribuito di giorni tre mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge n°104/92, per poter assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge n°104/92 come modificato dall'art.19 della legge 8 marzo 2000, n° 53, che così recita: "Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno";

VISTO il comma 3-ter dell'art. 2 del D.L. n° 324/93 che così recita:" al comma 3° dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n° 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensili" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. Omissis.....";

VISTO l'art. 20 della sopracitata legge n° 53/2000 -Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap, che così recita: "le disposizioni dell'art. 33 della legge n° 104/92, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano anche ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente";

VISTO l'art.42 del D. Lgs.vo n° 151 del 26.3.2001;

CONSIDERATO che, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 105/2022 del 30.06.2022, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio", è stato modificato, tra l'altro, anche il c. 3 dell'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che, a seguito della modifica, prevede che: "Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro".

CONSIDERATO che il familiare della dipendente a tempo determinato codice 1307 è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n° 104/92;

VISTO il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap, del Centro Medico Legale INPS di Agrigento, che ha accolto la richiesta della dipendente codice 1307, riconoscendole che il familiare ha un handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n° 104/92 non soggetta a revisione;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in data 21.05.2026, della dipendente codice 1307, nella quale dichiara:

- di essere la sola ad utilizzare i benefici previsti dall' art. 33 della Legge 104/92 nei confronti della nonna in condizioni di disabilità grave accertata con verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'Azienda Sanitaria di Agrigento;
- che il familiare non è ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o simile che offre assistenza sanitaria continua;



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255

92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg1941@libero.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto trova il suo fondamento giuridico nel 3° comma dell'art. 3 della legge n°104/92, negli artt.19 e 20 della legge n° 53/2000 e s.m.i.;

RITENUTO per quanto sopra di dover concedere gg.3 (tre) di permesso mensile retribuito al dipendente codice 1307, da usufruire anche in maniera continuativa;

DATO ATTO di aver verificato l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. e del codice di comportamento integrativo;

Per le motivazioni esposte in premessa

Visto lo Statuto dell'Ipab;

Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n° 6972 e succ-mod.ed integrazioni;

Vista la L. R. 09.05.1986 n° 22 sul riordino dell'assistenza pubblica in Sicilia;

Per quanto premesso

DETERMINA

1. **Concedere** alla dipendente codice 1307, gg. 3 (tre) di permesso mensile retribuito per l'assistenza della nonna, anche in maniera continuativa nel mese di riferimento, in applicazione del 3° comma dell'art. 33 della legge n° 104/92 e degli artt.19 e 20 della legge n° 53/2000, e s.m.i.;

2. **Fare obbligo** alla dipendente codice 1307 di comunicare tempestivamente ogni variazione o modifica che intervenga nel tempo, in contrasto con le condizioni in atto esistenti e che legittimano l'adozione del presente provvedimento;

Il Segretario Direttore
f.to *Avv Pietro Amorosa*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è pubblicata all'albo pretorio telematico dell'Ipab dal 28.05.2026 al 12.06.2026, registro pubblicazioni n°35/2026

Il presente atto non è soggetto a controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005

Campobello di Licata, 28.05.2026

Il Segretario/Direttore
f.to *Avv Pietro Amorosa*



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255

92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg1941@libero.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255

92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg1941@libero.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<